

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI FEBBRAIO ●●●

## 28 MARTEDÌ

## IVA

**Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.** I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

**Comunicazione opzioni e revoche per l'anno 2016.** I contribuenti titolari di partita Iva che presentano entro oggi in via telematica la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2016 devono manifestare, nell'apposito quadro VO, le eventuali opzioni fatte con decorrenza dall'1-1-2016, tra le quali si evidenziano:

- la scelta del regime Iva normale, con rinuncia di quello speciale agricolo, al fine di recuperare la maggiore imposta pagata sugli acquisti;
- la revoca dell'opzione per il regime normale effettuata negli anni precedenti, tenendo presente la durata minima dell'opzione (tre anni);
- la rinuncia al regime di esonero per non avere superato nell'anno 2015 il limite di 7.000 euro di volume d'affari;
- l'opzione per il regime normale per l'esercizio dell'attività agrituristica con rinuncia del regime forfetario;
- la revoca dell'opzione per il regime normale per l'attività agrituristica effettuata negli anni precedenti, il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2015;
- l'opzione per il regime normale per l'esercizio delle altre attività agricole connesse con rinuncia del regime forfetario;
- la revoca dell'opzione per il regime normale per l'esercizio delle altre attività agricole connesse il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2015;
- l'opzione, o la revoca dell'opzione se già esercitata, per la determinazione del reddito imponibile in base al reddito agrario da parte dei soggetti, società di persone (snc e sas), società a responsabilità limi-

tata (srl) e cooperative, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004.

È opportuno ricordare che, qualora il contribuente ometta di comunicare eventuali cambi di regime Iva, pur essendosi adeguato al nuovo regime scelto, vale il comportamento concludente tenuto, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni per la mancata comunicazione dell'opzione. In pratica, se un imprenditore agricolo durante l'anno 2016 si è comportato come un contribuente in regime Iva normale, l'eventuale credito d'imposta maturato nel corso del 2016 è pienamente utilizzabile anche se non è stata comunicata all'amministrazione finanziaria l'opzione per la scelta del regime normale.

## SCHEDE CARBURANTE MENSILE

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 e n. 1/E del 15-1-2013.

## TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a gennaio 2016 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (cosiddetto bollo di circolazione), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV).

Per i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di febbraio 2017 il bollo va pagato, di norma, entro oggi, se l'immatricolazione avviene dopo il 18 febbraio, si può pagare entro il mese successivo, a eccezione dei veicoli immatricolati in alcune Regioni per i quali vigono termini di pagamento diversi.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.aci.it](http://www.aci.it)

Si ricorda che dal 2015 sono soggetti al bollo anche i veicoli costruiti da oltre trent'anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da oltre vent'anni, come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 23-12-2014 (S.O. n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29-12-2014), cosiddetta legge di stabilità per il 2015.

## REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2013 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 28-2-2013;
  - la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 28-2-2015;
  - la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 28-2-2013 e non ancora revisionati;
  - la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 28-2-2013 e non ancora revisionati;
  - la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 28-2-2015.
- Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 2/2017 a pag. 78.

## INPS

## Invio telematico modello UniEMens.

I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di gennaio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 del 25-11-2009 e il comunicato Inps n. 27385 del 27-11-2009, consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 del 28-3-2013.

## INAIL

## Trasmissione telematica denuncia retribuzioni.

I contribuenti obbligati a presentare all'Inail la denuncia annuale delle retribuzioni devono provvedere esclusivamente in via telematica collegandosi al sito internet [www.inail.it](http://www.inail.it), dove è possibile consultare la guida all'autoliquidazione che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

A partire dal 2015 il termine ordinario di presentazione è stato fissato al 28 febbraio (29 febbraio negli anni bisestili), anziché 16 marzo, con determina del presidente dell'Inail n. 330 del 5-11-2014.

Si ricorda che in caso di cessazione dell'attività in corso d'anno la dichiara-

zione deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa.

## MESE DI MARZO ●●●

### 1 MERCOLEDÌ RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-1-2017 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-1-2017;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-1-2017 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-1-2017;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro l'1-3-2016 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-2-2016;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro l'1-3-2016 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già

registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-2-2016.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate, nonché, in tema di cedolare secca, le novità introdotte con l'art. 7 *quater*, comma 24, del decreto legge n. 193 del 24-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2-12-2016).

### 2 GIOVEDÌ REGISTRO

**Contratti di locazione e affitto.** Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-2-2017 e so-

no stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1-2-2017. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2017 possono essere registrati cumulativamente entro il 28-2-2018.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it);
- dall'1-1-2015 il pagamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 elide (versamenti con elementi identificativi), che sostituisce il modello F23, indicando i codici tributo istituiti

dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 14/E del 24-1-2014;

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (S.O. n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di pagamento dell'imposta dovuta se non versata contestualmente alla registrazione telematica, il modello RLI per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati;

- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013, così come modificato dall'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legge n. 145 del 23-12-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23-12-2013) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21-2-2014 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21-2-2014);

- dall'1-1-2016 è stata abrogata la disposizione che vietava il pagamento in contanti, ancorché inferiori a 1.000 euro, dei canoni di locazione di immobili abitativi, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; poiché dall'1-1-2016 il limite di 1.000 euro è stato elevato a 3.000 euro, i canoni di locazione possono essere pagati in contanti se di importo inferiore a 3.000 euro.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

del 14-7-2004 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004).

Per i contratti di locazione ad uso abitativo di breve durata si veda il dm 10-3-2006 (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate, con il modello RLI;

- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del modello RLI;

- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

Contrariamente a quanto indicato nelle summenzionate circolari, l'Agenzia delle entrate, con la guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito dell'Agenzia stessa più sopra richiamato, ha ammesso la possibilità, in presenza di più locatori, che ognuno di loro possa o meno optare per la cedolare secca, con versamento parziale dell'imposta di registro e integrale applicazione dell'imposta di bollo, mentre la rinuncia agli aggiornamenti del canone ha effetto anche per i locatori che non optano.

In merito alla cedolare secca si vedano anche le novità introdotte con l'art. 7 quarter, comma 24, del decreto legge n. 193 del 24-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2-12-2016).

## 7 MARTEDÌ CERTIFICAZIONE UNICA 2017 PER COMPENSI 2016

**Invio telematico.** I sostituti d'imposta che nel 2016 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro oggi, i dati contenuti nelle certificazioni uniche, da rilasciare agli interessati entro fine marzo, anche per consentire all'amministrazione finanziaria di predisporre le dichiarazioni dei redditi precompilate. Si ricorda che il modello di certificazio-

ne unica 2017 contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, corrisposti nell'anno 2016, compresi gli emolumenti pagati entro il 12-1-2017 inclusi nel conguaglio di fine anno, nonché alle indennità di fine rapporto e relative anticipazioni, alle ritenute operate, alle detrazioni effettuate, ai dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta agli enti previdenziali. La certificazione unica 2017, con relative istruzioni per la compilazione, è reperibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## 10 VENERDÌ OLIO

**Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola.** Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito [www.sian.it](http://www.sian.it); si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

## SETTORE VITIVINICOLO

**Presentazione domanda di pagamento anticipo per investimenti biennali campagna 2015-2016.** Coloro che hanno presentato domanda di pagamento anticipo per gli investimenti biennali della campagna 2015-2016 ritenuta ammissibile ma non liquidata nella campagna di riferimento per mancanza di risorse, possono presentare entro oggi domanda di pagamento anticipo 2015-2016.

Si vedano sull'argomento le istruzioni operative n. 3 prot. 5438 del 23-1-2017 emanate da Agea a integrazione di quanto disposto con le istruzioni operative n. 10 prot. n. UMU.2016.521 del 30-3-2016, entrambe consultabili sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)

A cura di  
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.